

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2528**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNANTONI, ASSANTE, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA,
CESARONI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CITTADINI,
COCCIA, D'ALESSIO, FIORIELLO, LA BELLA, POCHETTI,
TROMBADORI, VETERE***Presentata il 23 novembre 1973***Istituzione di due nuove università statali nel Lazio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non occorrono certo lunghe analisi per dimostrare il punto critico a cui è giunta la situazione universitaria del Lazio. Già nella passata legislatura, alla Camera, fu affrontata, in un dibattito suscitato da una mozione del gruppo parlamentare comunista, la drammatica situazione dell'università di Roma: una università costretta, da una lunga inerzia di molti governi, ad accogliere una popolazione studentesca che ha ormai raggiunto le 130.000 unità in strutture edilizie e didattiche che rimangono ad un livello sufficiente per 15.000-20.000 studenti; una università con dotazioni irrisorie non solo in cifre assolute ma anche in percentuale, priva di un corpo docente adeguato al numero degli studenti e che ha visto svilupparsi in modo del tutto abnorme il numero di docenti « precari », ormai avviata alla paralisi amministrativa sia per l'assoluta carenza di personale non docente e di servizi sia per la macchinosità dei regolamenti e degli intralci burocratici.

Anche in occasione della recente elezione del rettore, nelle discussioni, che si sono sviluppate dentro e fuori l'università, sono riemerse le denunce della crisi dell'università e numerose sono state anche le proposte per avviarla a soluzione. Una di queste proposte, su cui si erano ritrovate concordemente anche le forze politiche nel dibattito parlamentare sopra ricordato, e alla quale la presente proposta di legge vuole offrire un concreto strumento di realizzazione, ha sottolineato con forza l'esigenza di procedere rapidamente ad una programmazione di nuove sedi universitarie nel Lazio.

In effetti, di fronte alla crisi sopra richiamata dell'università di Roma, tuttora inoperante è la legge istitutiva della seconda università di Roma, mentre negli ultimi anni in varie zone del Lazio si è manifestata una crescente proliferazione di cosiddette « libere università » e « facoltà » che non solo non hanno in alcun modo alleggerito la pressione della popolazione studentesca sull'università di

Roma, ma hanno finito per rendere più complicata una soluzione razionale del problema: spinte campanilistiche e clientelari hanno suggerito il sorgere delle più disparate iniziative: da Viterbo a Cassino, da Frosinone a Latina, da Rieti a Sora si sono formati o sono in via di formazione consorzi che hanno inventato « libere università » praticamente senza finanziamenti, senza docenti stabili, senza strutture didattiche e scientifiche e soprattutto incapaci di fornire un minimo di garanzie per gli studenti sia per quanto concerne la qualificazione degli studi sia — e soprattutto — per quanto concerne la stessa conclusione degli studi.

Le conseguenze deleterie di queste iniziative sono sotto gli occhi di tutti e soprattutto di quegli studenti che giungono ora alla conclusione dei loro studi in queste « libere università » e vedono vanificarsi le loro attese.

Su questa strada non è possibile continuare e in più parti politiche si è ormai consolidata la consapevolezza di imboccare una strada nuova: questa strada nuova, ad avviso dei proponenti (ma certamente non solo loro) non può essere, di sicuro, il puro e semplice riconoscimento, da parte dello Stato, delle università e facoltà esistenti, giacché significherebbe la pura e semplice legittimazione del fatto compiuto e per di più di un fatto profondamente sbagliato. Ad avviso dei proponenti, la strada nuova che occorre imboccare è caratterizzata da due punti fondamentali:

1) programmazione: già il documento, approvato nel 1969 dal comitato regionale per la programmazione economica sollecitava ad una riflessione sulla necessità che la programmazione delle sedi universitarie tenesse conto delle grandi questioni dello sviluppo econo-

mico e sociale della regione Lazio: i problemi dell'agricoltura e degli insediamenti industriali, del rapporto tra Roma e il territorio regionale, dell'occupazione (solo per limitarci ai maggiori) sono punti di riferimento essenziali per decidere, fuori di ogni particolarismo, quali università e di quale tipo occorre istituire;

2) ruolo della regione: l'istituzione delle regioni offre uno strumento essenziale per affrontare nel modo più adeguato, nell'ambito delle leggi generali dello Stato in materia di istruzione universitaria, le scelte di merito per ciò che riguarda la localizzazione delle sedi, la realizzazione di tutte quelle misure che garantiscano il diritto allo studio e il carattere residenziale delle università, la determinazione degli indirizzi culturali, didattici e scientifici che meglio rispondono agli orientamenti della programmazione.

Di qui la proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione e — confidiamo — all'approvazione degli onorevoli colleghi: con essa si stabilisce l'istituzione di due nuove università statali nella regione Lazio (oltre le due già istituite a Roma) e si demanda — sotto la forma di un parere vincolante per il Ministro della pubblica istruzione — la decisione circa la localizzazione, il diritto allo studio, l'orientamento didattico al consiglio regionale e all'istituendo consiglio regionale universitario.

Sono queste le proposte che sottoponiamo all'esame del Parlamento pronti, se ci si muoverà nel senso indicato, a studiare tutte quelle misure che si renderanno necessarie per salvaguardare legittimi interessi degli studenti e ad ascoltare tutti i contributi di idee e di proposte che gli onorevoli colleghi vorranno avanzare nella discussione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e localizzazione).

Sono istituite nella regione Lazio, oltre le due università statali di Roma, due università statali, che avranno sede l'una nel Lazio settentrionale e l'altra nel Lazio meridionale.

Il numero di studenti iscritti a ciascuna università non potrà superare la cifra di 20.000.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il consiglio regionale del Lazio, sentiti i comuni della regione e previo accordo con i comuni interessati determina i territori comunali nei quali dovranno essere localizzate le università.

Ciascuna delle due università dovrà avere una sede unica, dove dovranno funzionare tutte le facoltà, i dipartimenti e gli istituti che la comporranno.

Tali università sono comprese tra quelle previste dall'articolo 1 n. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Carattere residenziale delle nuove università).

Le università previste dal precedente articolo 1 hanno carattere residenziale. Esse dovranno essere dotate delle strutture edilizie, didattiche, sportive, ricreative e sanitarie necessarie a garantire la ricerca scientifica e l'effettivo esercizio del diritto allo studio di docenti e studenti, nonché ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante presso l'università nonché una quota non inferiore al settanta per cento degli studenti iscritti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, con propria legge determinerà:

a) il programma delle opere da realizzare;

b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture previste dal comma precedente e dai relativi servizi;

c) i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti per la conservazione del posto ai medesimi;

d) i criteri per la determinazione delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento;

e) i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito dell'università;

f) gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio e dovranno essere gestite le attrezzature e i servizi a tal fine destinati, avendo cura di assicurare l'intervento nella gestione delle diverse componenti universitarie e di realizzare, ovunque possibile, forme di autogestione da parte degli studenti dei servizi collettivi che riguardano in modo esclusivo gli studenti stessi;

g) i criteri per l'organizzazione di corsi pomeridiani e serali per lavoratori studenti nonché di corsi per l'utilizzazione da parte dei lavoratori dei diritti contrattuali ad un tempo retribuito per la formazione e l'istruzione.

ART. 3.

(Determinazione dei titoli di studio, delle facoltà, degli organici e dei finanziamenti).

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del consiglio regionale del Lazio, saranno determinati:

a) i titoli di studio, che all'inizio non dovranno comunque essere inferiori a 5, che ciascuna nuova università è abilitata a conferire;

b) le facoltà, i dipartimenti e gli istituti policattedra nei quali è inizialmente articolata ciascuna università, tenendo conto di criteri di massima collaborazione interdisciplinare;

c) l'organico iniziale del personale docente e non docente;

d) la ripartizione dei finanziamenti, di cui all'ultimo articolo della presente legge, necessari all'istituzione e al finanziamento di ciascuna università.

La deliberazione di cui al comma precedente sarà assunta dalla regione Lazio, sentite le università esistenti nella regione, le province e i comuni interessati.

Nella determinazione di quanto previsto dai commi precedenti dovrà essere tenuta presente la finalità, che deve essere assolta dalle nuove università, di contribuire ad

orientare ed attuare gli indirizzi di programmazione e sviluppo economico, sociale e culturale della regione, dei progetti di ricerca scientifica applicata e finalizzata alle scelte di politica del territorio, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio dei beni culturali.

ART. 4.

(Comitato ordinatore).

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 60 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo, saranno emanati gli statuti delle due università previste dalla presente legge.

Con il medesimo decreto è nominato un comitato ordinatore per ciascuna università composto da:

a) 3 docenti di ruolo per ciascuna facoltà ed eletti da tutti i docenti delle facoltà dello stesso tipo;

b) 5 rappresentanti del personale non docente designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) 7 membri eletti dalla regione Lazio;

d) 3 membri eletti dal consiglio provinciale e 3 membri eletti dal consiglio comunale del luogo in cui avrà sede ciascuna delle due università istituite con la presente legge;

e) 6 membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

L'elezione di cui ai punti c) e d) avviene in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

I membri del comitato ordinatore costituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo, ne esercitano le funzioni ed eleggono nel proprio seno una giunta ed un presidente con funzioni di rettore.

Entro tre anni il comitato ordinatore decade ed entrano in funzione gli ordinari organi di governo dell'università.

ART. 5.

(Compiti del comitato ordinatore).

In particolare il comitato ordinatore dovrà adempiere i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi alla sua nomina;

b) deliberare entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina del comitato ordinatore, lo statuto dell'università, e in corrispondenza con le finalità di ricerca e di insegnamento in esso stabilite, istituire i dipartimenti;

c) formulare entro 60 giorni dalla data di approvazione dello statuto il piano di attuazione dell'università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

d) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra, anche comuni a più facoltà, e coordinati in dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica;

e) provvedere alle attività di prima istituzione della università e in particolare alla copertura dei posti in organico e all'avvio dell'attività didattica.

Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove università ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università.

ART. 6.

(Diritto allo studio).

La regione provvede con propria legge alla ripartizione delle somme assegnate per l'attuazione del diritto allo studio, e di altre eventuali somme stanziata dalla regione stessa e da altre fonti (comuni, province, enti pubblici, privati).

La legge regionale dovrà anche stabilire le modalità e i criteri dell'erogazione dell'assegno di studio, ispirandosi ai seguenti principi:

a) si dovrà tendere a conferire una quota crescente dell'assegno mediante la fornitura gratuita di servizi (alloggi, mense, buoni libro, eccetera);

b) nell'assegnazione dovrà essere data la precedenza agli studenti che appartengono a

famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato. La legge regionale potrà decidere l'estensione dell'attribuzione dell'assegno anche a studenti che appartengono a famiglie le cui condizioni economiche siano equiparabili a quelle dei salariati, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dalla legge regionale stessa.

Per poter fruire dell'assegno di studio lo studente dovrà essere in regola col proprio piano di studio, avendo superato positivamente, all'inizio di ciascun anno accademico, almeno la metà delle prove previste per l'anno precedente.

La legge regionale stabilirà inoltre i criteri dell'attribuzione degli assegni per i lavoratori studenti, nonché le modalità di accertamento della condizione di lavoratore dipendente.

Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

ART. 7.

(Consiglio regionale universitario).

È istituito nella regione Lazio il consiglio regionale universitario con il compito di:

a) tenere uno stretto collegamento, al fine del raggiungimento di obiettivi comuni, con gli organi regionali della programmazione, le università e i centri di ricerca della regione;

b) elaborare per trasmetterlo alla regione, al Consiglio superiore della pubblica istruzione e al Ministro della pubblica istruzione, un piano di sviluppo universitario coordinato alle esigenze e ai programmi di sviluppo economico, sociale e culturale della regione;

c) proporre alla regione le iniziative più opportune per l'attuazione del diritto allo studio, nonché per l'orientamento delle scelte universitarie da parte dei giovani, in rapporto alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale e alle possibilità di occupazione.

Il consiglio regionale universitario è presieduto dall'assessore all'istruzione della regione, che ne fa parte di diritto, ed è così composto:

a) 6 rappresentanti del consiglio regionale;

b) un rappresentante di ciascun comune capoluogo di provincia; qualora per la loca-

lizzazione delle nuove università venga scelto un comune non capoluogo di provincia, anche un rappresentante di tale comune farà parte del consiglio regionale universitario;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) rappresentanti di tutte le università statali della regione in numero pari alla metà del totale dei membri di cui ai punti precedenti.

I membri della lettera a) sono eletti con modalità che consentono la rappresentanza delle minoranze.

I componenti del consiglio regionale universitario sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, durano in carica 5 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

All'atto del suo insediamento, fissato nel decreto di nomina, il consiglio regionale universitario procede alla elezione a scrutinio segreto di un vicepresidente e di un segretario, e alla approvazione del suo regolamento interno.

ART. 8.

(Onere).

Alla copertura dei fondi necessari per l'acquisto delle aree e la costruzione degli edifici si farà fronte con i finanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 22 luglio 1967, n. 641.

Agli ulteriori oneri finanziari derivanti dalle norme degli articoli precedenti e calcolabili, per l'anno 1974, nella misura di 10.000 milioni si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.